

Avallata la scelta di sopprimere l'adesione al patto con correttiva nei termini

DI GIULIANO MANDOLESI

La possibilità di revocare l'adesione al concordato preventivo biennale (Cpb) per il biennio 2025-2026 avalla indirettamente chi, lo scorso anno, ha soppresso l'adesione al patto fiscale con correttiva nei termini.

L'agenzia delle entrate aveva negato la possibilità di revoca per le adesioni nel 2024 perché la normativa non prevedeva tale possibilità e, sebbene la disposizione non sia cambiata su questo aspetto, ora invece cambia rotta prevedendo la possibilità di annullamento dal patto con un'apposita procedura.

Inevitabilmente la possibilità di revoca, ammessa per le adesioni dal 2025, non può essere negata anche a chi l'opzione per il patto l'aveva esercitata in modalità "fai da te" nel 2024.

Questa è l'interpretazione che emerge in seguito alla pubblicazione dei provvedimenti n.172928/2025 e 195422/2025 da parte dell'Agenzia delle Entrate che hanno previsto, per la prima volta, la possibilità di "annullare" l'opzione per il concordato preventivo biennale attraverso un nuovo meccanismo di revoca.

L'ufficiosa impossibilità di revocare il Cpb nel 2024. Come rivelato da *ItaliaOggi* lo scorso 13 dicembre 2024, l'agenzia delle entrate aveva in modo poco condivisibile espresso una posizione restrittiva in merito alla possibilità di revoca del Cpb per il 2024, affermando, attraverso il servizio di assistenza fiscale con SMS, che non si poteva annullare l'adesione al patto con la trasmissione di una dichiarazione correttiva nei termini.

Il quesito posto in quel caso riguardava infatti un contribuente che aveva manifestato l'adesione al concordato preventivo biennale inviando la dichiarazione nei termini "ordinari" del 31 ottobre 2024 per poi cambiare idea e trasmettere sempre nei termini del 31 ottobre, una dichiarazione correttiva senza però l'adesione al Cpb espressa.

L'agenzia delle entrate aveva motivato la risposta "negativa" sostenen-

do che la normativa sul Cpb non prevede la possibilità di revocare la scelta dell'adesione al concordato dunque la correttiva nei termini inviata non ha avrebbe fatto sì che l'adesione fosse stata revocata.

Va detto che la normativa che disciplina il concordato preventivo biennale (dlgs 13/2024) sebbene abbia subito numerose modifiche dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, non è cambiata relativamente alla possibilità di effettuare o meno la revoca dal patto essendo questa una operazione, per logica e per coerenza con il sistema fiscale, sicuramente effettuabile entro i termini di esercizio dell'opzione.

Il provvedimento del 9 aprile.

Con il provvedimento n. 172928/2025 del 9 aprile scorso avente ad oggetto approvazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di Cpb per i periodi d'imposta 2025 e 2026 e per la relativa accettazione l'agenzia delle entrate ha aperto le porte alla possibilità di revoca stabilendo una specifica procedura per l'annullamento del Cpb per le adesioni 2025 e 2026.

Aver previsto una procedura specifica per la revoca inevitabilmente avalla chi lo scorso anno ha annullato l'adesione al patto nell'unico modo ai tempi possibile ovvero trasmettendo una dichiarazione correttiva nei termini senza più l'opzione per il Cpb.

Ora invece, come disposto con il provvedimento n. 195422/2025 dell'agenzia delle entrate, la revoca è effettuabile trasmettendo il modello Cpb in forma autonoma per via telematica congiuntamente al frontespizio dei modelli redditi 2025 nei termini dell'adesione.

Nel frontespizio dei modelli redditi 2025 deve essere indicato il codice 2 - "Revoca" nella casella "Comunicazione CPB" e devono essere compilati i campi "Codice ISA", "Codice attività" e "Tipologia di reddito (1 = impresa; 2 = lavoro autonomo)" del modello Cpb 2025/2026.

— © Riproduzione riservata —

